

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

TITOLO 9 BIS – ELEZIONI E VOTAZIONI CON MODALITA' A DISTANZA

Art 32 bis Ambito di applicazione

1. La disciplina generale per l'elezione degli organi collegiali dell'Istituto scolastico è fissata dalle norme statali in vigore.
2. Qualora le elezioni dei singoli organi collegiali devono avere svolgimento con modalità a distanza, le norme statali sono integrate da quanto previsto nei successivi articoli.
3. Le modalità a distanza sono applicabili per la elezione della parte elettiva dei Consigli di Classe (componente Genitori e Studenti), per l'elezione del Consiglio di Istituto (componenti Genitori, Studenti, Docenti e Personale ATA) nonché per le votazioni riguardanti persone da parte di organi collegiali funzionanti presso l'Istituto, nell'ambito di sedute degli stessi svolte con modalità a distanza.
4. Si definisce quale modalità a distanza l'espressione del voto dell'avente diritto, con l'utilizzo di tecnologie digitali messe a disposizione dall'Istituto, che assicurino il rispetto della segretezza e della libertà di voto nonché la non ripetizione del voto stesso.
5. Qualora l'elezione dei componenti dell'organo collegiale debbano essere precedute da riunioni degli elettori, per la convocazione e svolgimento delle riunioni, trovano applicazione gli artt. 30 ter e 30 quater del presente regolamento.
6. Unitamente all'indizione delle singole elezioni e qualora queste abbiano svolgimento con modalità a distanza, a tutte le componenti interessate è assicurata una specifica ed esaustiva informazione sulle procedure e tempi di accesso al voto.

Art. 32 ter Formazione degli elenchi digitali degli elettori e/o degli aventi diritto al voto.

1. Per ciascuna classe, per le elezioni dei Consigli di Classe, e per ciascuna componente (Studenti, Genitori, Docenti, Personale ATA) per il Consiglio di Istituto, la Commissione Elettorale, nei termini previsti, deposita l'elenco degli aventi diritto al voto e ne dà avviso all'Albo.
2. Per ciascuna votazione concernente persone, da effettuare nell'ambito di riunioni di organi collegiali da tenersi con modalità a distanza, è predisposto preliminarmente e in relazione a ciascuna votazione, l'elenco degli aventi diritto al voto
2. A cura della segreteria dell'Istituto e con le modalità previste dalla piattaforma digitale in uso, per ciascun elettore e/o avente diritto al voto è associato l'indirizzo e-mail disponibile. Le risultanze sono trasmesse alla piattaforma stessa ai fini dell'attribuzione delle credenziali individuali con le quali esercitare, nei giorni ed orari previsti, il voto. La piattaforma invierà in automatico tramite e-mail il link a ciascun elettore o/avente diritto al voto.

Art. 32 quater Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe.

1. A cura della segreteria dell'Istituto e con riferimento a ciascuna classe, sulla piattaforma digitale in uso sono caricati, distinti per componente, i nominativi degli studenti e dei genitori della classe, costituenti l'elettorato passivo di quella classe. I nominativi sono riportati sulla scheda di votazione digitale.
2. Dopo la riunione preliminare o in altro momento fissato, le operazioni di voto sono aperte per la durata prevista. Ciascun elettore accederà attraverso il link ricevuto alla piattaforma di votazione e alla classe della quale è elettore. Per la componente genitori, nel caso di presenza di figli in più classi, dovrà essere effettuato per ciascuno, l'accesso in piattaforma con le credenziali ricevute. L'espressione del voto avviene con la scelta di uno o più nominativi, nel numero massimo ammesso dalle norme in vigore, seguendo le indicazioni operative della piattaforma stessa.
3. Al termine delle votazioni il report sui votanti e sui voti generato dalla piattaforma sarà inviato alla Commissione Elettorale per la validazione e, successivamente, al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di nomina.
4. I report forniti dalla piattaforma sono registrati al protocollo dell'Istituto e sostituiscono il

verbale di svolgimento delle elezioni relativo a ciascuna classe. Copia di ciascun report è inserita altresì nel registro dei verbali del Consiglio di Classe, a cura del docente coordinatore della classe.

Art 32 quinquies Elezione del Consiglio di Istituto

1. Dopo la verifica da parte della Commissione Elettorale e contestualmente alla pubblicazione all'Albo, a cura della segreteria dell'Istituto, le liste sono caricate sulla piattaforma in uso distinte per componente, con l'indicazione del motto che la contraddistingue e cognome e nome di ciascun candidato inserito nella stessa.

2. Ciascun elettore, attraverso il link ricevuto tramite e-mail, potrà accedere alla piattaforma ed esprimere, nell'ambito della componente di appartenenza, un voto per la lista prescelta ed esprimere preferenze per i candidati, nel numero previsto. Di norma, sarà consentito l'accesso a partire dal giorno ed ora previsto per l'apertura delle votazioni previste dal decreto di indizione e, in via continuativa, sino al giorno ed ora di chiusura delle stesse, previsto dal medesimo provvedimento.

3. Successivamente alla chiusura delle votazioni il report dettagliato generato dalla piattaforma, contenente il numero dei votanti e i voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato, è trasmesso alla Commissione Elettorale per la validazione, attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti. Copia della proclamazione degli eletti è rimessa al Dirigente Scolastico per la nomina dei componenti dell'organo collegiale e la successiva prima convocazione.

Art. 32 sexies Attribuzioni aggiuntive per la Commissione Elettorale d'Istituto.

1. Ferme restando le competenze attribuite alla Commissione Elettorale d'Istituto dalla normativa statale vigente, nella situazione di svolgimento delle elezioni a distanza, la stessa esercita altresì le funzioni di garanzia ed operative attribuite al seggio elettorale, operando in presenza presso la sede scolastica o da remoto, secondo le previsioni delle norme in vigore.

2. Le attività svolte sono comprovate dalla redazione del verbale di ciascuna riunione da inserire nell'apposito registro.

3. Tenuto conto delle eventuali difficoltà che potrebbero evidenziarsi per l'attuazione della modalità del voto a distanza, la Commissione Elettorale dell'Istituto potrà individuare forme di assistenza agli elettori, ferme restando le modalità di espressione del voto.

Art 32 septies Votazioni concernenti persone nell'ambito di organi collegiali riuniti a distanza.

1. Per lo svolgimento a distanza delle sedute dell'organo collegiale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 quater.

2. Unitamente alla convocazione dell'organo collegiale, a tutti i componenti dello stesso, sono inviate le istruzioni per la partecipazione a distanza alle votazioni previste nella seduta con l'utilizzo del link inviato sulla e-mail individuale da parte della piattaforma in uso.

3. Di regola al termine della trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente della seduta apre la sessione relativa alle votazioni, dopo aver illustrato le modalità di partecipazione e di espressione del voto e comunicato l'orario entro il quale il voto può essere espresso. Durante le votazioni a distanza, la seduta dell'organo collegiale è temporaneamente sospesa. Al termine della votazione, il presidente della seduta acquisisce gli esiti delle votazioni dalla piattaforma digitale in uso, riavvia la seduta e comunica i risultati.

4. Tutte le operazioni registrate nel verbale della seduta; allo stesso è allegato il report fornito dalla piattaforma, controfirmato dal presidente della seduta e dal segretario verbalizzante